



CONVENZIONE PER RIDUZIONE TASSE

TRA

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi: UNINETTUNO), C.F. 97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.39, 00186 Roma, in persona del Presidente, la Prof.ssa Maria Amata Garito, nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 C.F. GRTMMT46R57A155C, domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università

E

Intercral Dpa - Cral Agenzia Dogane e Monopoli - C. F. 97697320014 - con sede operativa in Corso Sebastopoli n.3 Torino, rappresentato da Panzica Giuseppe, nato a Pietraperzia (EN) il 27/03/1957 CF PNZGPP57C27G624J, qui a delega in qualità di **Responsabile della Sezione Lombardia del Cral Sig.ra Merciarì Miriam**, nata a Brescia il 02/03/1961 CF MRCMRM61C42B157V, che agisce a delega a nome del gruppo Intercral DPA (Dipendenti Pubblica Amministrazione - Agenzie Fiscali - Difesa - Giustizia - Interno - Prefettura) che firmano per assenso e accettazione il presente atto

PREMESSO

- che con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15/04/2005, n. 87, è stata istituita l'Università Internazionale UNINETTUNO, Università Telematica non statale, abilitata ai sensi del D.M. 17/04/2003, a rilasciare titoli accademici;
- Con D.M. 15/04/2005 è stato approvato lo Statuto dell'Università Internazionale UNINETTUNO, pubblicato in GU "Serie Generale n. 109" del 12/05/2005;
- Con D.R. n. 1 del 09/01/2012 è stato emanato il nuovo Statuto dell'Università Internazionale UNINETTUNO pubblicato in "GU" del 26/01/2012;
- Che ai sensi dell'art. 1 comma 2 dello Statuto missione dell'UNINETTUNO è lo svolgimento delle attività di ricerca, di studio e formazione a distanza, secondo i criteri e i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 17/04/2003 e relativo allegato tecnico;
- che l'UNINETTUNO, nell'adempimento di tale missione, adotta le iniziative più efficaci, atte a rendere accessibili a distanza l'istruzione superiore, la

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the representative of the university or the agency.

- formazione continua e l'aggiornamento professionale, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- che l'UNINETTUNO agisce con piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione e nell'ambito delle leggi dello Stato e della normativa dell'Unione Europea;
 - che l'UNINETTUNO istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica atti ad espletare tale autonomia di azione in modo da garantire l'efficienza operativa, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni;
 - che l'UNINETTUNO in virtù del D.R. n. 1 del 9 gennaio 2012, pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2012, ha la facoltà di sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati;
 - che l'UNINETTUNO è dotata di un corpo docente formato da professori universitari, da ricercatori e da esperti qualificati secondo le vigenti disposizioni, che impartiscono gli insegnamenti dei corsi di studi previsti dal Decreto Istitutivo;
 - che l'offerta formativa è la seguente:

Corsi di Laurea Triennali – Nuovo Ordinamento (D.M. 270/2004)

Facoltà di Economia

- Economia e gestione delle imprese – (Classe L-18)
 - percorso aziendale
 - percorso turistico

Facoltà di Ingegneria

- Ingegneria Civile e Ambientale – (Classe L-7)
- Ingegneria Gestionale – (Classe L-9)
- Ingegneria informatica – (Classe L-8)
 - Information and communication technologies engineering
 - Ingegneria Informatica

Facoltà di Lettere

- Operatore dei beni culturali – (Classe L-1)
 - percorso Storico-artistico
 - percorso Archivistico-bibliotecario

Facoltà di Psicologia

- Discipline Psicosociali – (Classe L-24)

Facoltà di Scienze della Comunicazione

- Comunicazione, Media e Pubblicità – (Classe L-20)

Corsi di Laurea Magistrale – Nuovo Ordinamento (D.M. 270/2004)

Facoltà di Psicologia

- Processi cognitivi e tecnologie – (Classe LM-51)

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico – Nuovo Ordinamento (D.M. 270/2004)

Facoltà di Giurisprudenza

- Giurisprudenza – (Classe LMG-01)

- che l'UNINETTUNO, conformemente da quanto previsto dal Decreto Istitutivo, offre anche Master e corsi di specializzazione professionale;
- che l'UNINETTUNO può attivare apposite strutture, quali i Poli tecnologici, onde favorire la fruizione dell'insegnamento a distanza, anche in sedi decentrate;
- che Intercral DPA Cral Agenzia Dogane e Monopoli e quanti in sodalizio

TANTO PREMESSO

tra le parti come sopra costituite si conviene e si pattuisce quanto segue:

Art. 1 Premesse

La Premessa è parte integrante del presente atto e ne forma inscindibile contesto.

Art. 2 Oggetto della convenzione

2.1 La presente convenzione ha per oggetto un accordo ove l'Università riconosce:

- a tutti gli immatricolati iscritti ai **Corsi di laurea triennale** per il tramite dell'ENTE uno sconto del 20% sulla **tassa universitaria annuale** stabilita in € 2.000,00, che sarà applicato alla rata di iscrizione per ogni anno accademico fino al compimento del ciclo di studio, pertanto la **tassa universitaria annuale** sarà



fissata in € 1.600 di cui € 1.000 da pagare al momento dell'immatricolazione e € 600 nei sei mesi successivi.

- a tutti gli immatricolati iscritti ai **Corsi di laurea magistrale** per il tramite dell'ENTE uno sconto del 20% sulla tassa universitaria annuale stabilita in € 2.200,00, che sarà applicato alla II^a rata di iscrizione per ogni anno accademico fino al compimento del ciclo di studio, pertanto la tassa universitaria annuale sarà fissata in € 1.760 di cui € 1.000 da pagare al momento dell'immatricolazione e € 760 nei sei mesi successivi.

Lo sconto del 20% si intende esteso anche ai Master e a tutta l'offerta formativa di UNINETTUNO.

2.2 L'UNINETTUNO si riserva la possibilità di stipulare con l'ENTE una convenzione per l'apertura di un Polo Tecnologico ove sarà possibile svolgere gli esami, in base al numero degli iscritti che l'Università stessa riterrà congruo.

2.3 In riferimento al Polo Tecnologico e al suo funzionamento, alla sua struttura e alle modalità di svolgimento degli esami, si rinvia alla stipula di una nuova convenzione.

2.4 L'utilizzo del logo di UNINETTUNO da parte dell'ENTE solo ed esclusivamente al fine di favorire le iscrizioni e la conoscenza dell'UNINETTUNO dovrà essere sempre e comunque autorizzato preventivamente e per iscritto dall'UNINETTUNO.

2.5 Sarà fornito materiale di supporto dall'UNINETTUNO per la promozione, la pubblicità e l'orientamento nelle scuole superiori e negli ambienti di lavoro (enti pubblici e privati).

Art. 3 Responsabili

3.1 I responsabili della attuazione delle attività previste dalla presente convenzione saranno il Presidente dell'UNINETTUNO la Prof.ssa Maria Amata Garito e Panzica Giuseppe per l'ENTE.

Art. 4 Importo convenzionato della tassa universitaria



4.1 Le tasse universitarie per gli iscritti all'ENTE sono indipendenti dalle fasce di reddito. In virtù della presente convenzione gli iscritti all'ENTE godono di una riduzione così come indicato all'art. 2 della presente convenzione.

4.2 Per i corsi di Laurea di futura attivazione, i master, i seminari e ogni ulteriore azione di aggiornamento organizzata con l'UNINETTUNO, l'importo delle tasse verrà comunicato all'ENTE.

Art. 5 Durata

5.1 La collaborazione nel tempo è condizione essenziale affinché sia realizzata la continuità nel servizio fornito agli studenti iscritti.

5.2 La presente convenzione avrà pertanto durata di TRE anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per analogo periodo di tempo previo accordo scritto da scambiarsi tra le parti entro tre mesi dalla scadenza. E' fatto in ogni caso salvo per l'UNINETTUNO il diritto di recedere in ogni momento dalla convenzione con preavviso di almeno 2 mesi da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6 Obbligo di riservatezza

6.1 Le parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di trasferimento, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie e dati, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto.

6.2 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le parti, in persona come sopra, si obbligano a:

- non comunicare e/o divulgare a terzi l'esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni;
- proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria;
- consentire l'accesso e l'uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente contratto.

6.3 Ciascuna parte, come sopra rispettivamente rappresentata, si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente



nell'ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

6.4 Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare:

- essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione;
- essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso;
- essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l'Autorità di vigilanza e controllo; in tal caso l'altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate;
- essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza;
- l'avvenuto consenso alla sua divulgazione.

6.5 L'ENTE si impegna a mantenere il più assoluto riserbo in merito ai termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione. Qualsiasi comunicazione inerente la procedura in corso, la presente convenzione dovrà essere previamente concordata tra le parti.

Art. 7 Esclusiva

7.1 L'ENTE si impegna a mantenere un rapporto di esclusività con l'UNINETTUNO, rinunciando a stipulare ulteriori convenzioni con altri Enti e/o società similari, per tutta la durata della presente Convenzione.

7.2 Al fine di evitare che lo sforzo economico affrontato dall'UNINETTUNO a favore degli studenti locali non risulti dalla sua interezza, l'Ente eviterà che eventuali richieste di contribuzioni di sorta nei confronti degli studenti vengano rivolte in nome e per conto dell'UNINETTUNO.

Art. 8 Controversie – Clausola compromissoria

8.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione e dalla esecuzione della presente Convenzione.

8.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere amichevolmente l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile Italiano.

8.3 L'arbitrato avrà luogo in Roma. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri: un arbitro sarà nominato dall'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, un altro sarà nominato dall'ENTE. Gli arbitri nominati provvederanno a nominare il terzo arbitro che fungerà da Presidente. Nel caso in



cui non si raggiunga un accordo sulla nomina del terzo arbitro, questo sarà designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

8.4 Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno vincolanti per le parti e inappellabili.

Art. 9 Imposte – tasse

9.1 Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

9.2 Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 10 Privacy

10.1 Le parti dichiarano di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità del medesimo mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono, comunque nei limiti previsti dal precedente art. 6


10.2 Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'UNINETTUNO e l'ENTE.

10.3 Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e prestano il loro consenso per il relativo trattamento, nelle forme e nei limiti di quanto disposto nel comma precedente.

Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO"


(Il Presidente)

Prof.ssa Maria Amata Garito


Per l'Ente


Il responsabile della Lombardia

Merziari Mirjam



Il Legale rappresentante

per il Cral
Panzica Giuseppe






Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile approvo specificatamente tutti gli articoli e le clausole della presente convenzione, in particolare, le clausole stabilite negli articoli 2, 4, 7, 8, 9.

Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO"

(Il Presidente)


Prof.ssa Maria Amata Garito



Per l'Ente

Il responsabile Lombardia

Merciari Miriam



Il Legale rappresentante

per il Cral

Parzica Giuseppe

